

# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

## Scuola di Farmacia e Nutraceutica

### REGOLAMENTO DIDATTICO

Corso di Studi in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere– Classe L-29  
Ai sensi del D. M. 270/2004 e ss.mm e ii.

#### **Art. 1 - Finalità**

1. Il Corso di Studi (CdS) in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere (Classe L-29) è attivato presso la Scuola di Farmacia e Nutraceutica.
2. Il presente Regolamento Didattico (RD) definisce i contenuti didattici e gli aspetti organizzativi del CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, ai sensi di quanto previsto dell'art. 4 del D. M. n. 6/2019 e dal vigente Regolamento Didattico di Ateneo (RDA).

#### **Art. 2 – Contenuti del RD del CdS**

1. Il RD del CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere definisce:
  - a) le modalità di articolazione degli insegnamenti, con le indicazioni dei Settori Scientifico Disciplinari (SSD), e delle altre attività formative;
  - b) gli obiettivi formativi specifici, il riconoscimento e l'assegnazione di crediti formativi universitari (CFU) e le eventuali propedeuticità di ogni attività formativa;
  - c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione e approvazione dei curricula individuali;
  - d) le conoscenze indispensabili richieste per l'accesso, le modalità di verifica delle stesse e le modalità di assolvimento del debito formativo;
  - e) la tipologia delle forme didattiche, eventualmente anche a distanza, quelle degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
  - g) l'eventuale numero minimo di CFU da acquisire per l'iscrizione ad anni di corso successivi al primo;
  - h) le forme di tutorato;
  - i) le modalità di frequenza per gli studenti a tempo parziale, prevedendo, eventualmente, forme di supporto didattico integrativo;
  - j) le modalità di individuazione, per una specifica attività, della struttura o della persona che ne assume le responsabilità;
  - k) i criteri per il riconoscimento dei CFU acquisiti in altri Corsi di laurea, triennali o magistrali, sia dell'Università degli Studi Magna Græcia che di altre Università;
  - l) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. Il RD è deliberato ed approvato con le procedure previste dall'art. 8, comma 1, del RDA.

#### **Art. 3 – Organi del CdS**

1. Sono organi del CdS:

- a) il Consiglio del CdS;
- b) il Gruppo di Gestione Qualità (GGQ);
- c) il Tavolo Tecnico (TT);
- d) le Commissioni;

#### **Art.4 – Consiglio del CdS**

1. Il CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere è retto dal Consiglio di CdS, al quale spettano, nel rispetto e in esecuzione delle linee progettuali e strategiche delle strutture didattiche, i seguenti compiti:
  - a) proporre al Consiglio della struttura didattica di riferimento il Regolamento del corso di studio;
  - b) eleggere il Presidente, tra i professori e ricercatori di ruolo a tempo pieno;
  - c) esprimere pareri e formulare proposte su ogni questione attinente al corso di studio, compresa l'attivazione e la copertura degli insegnamenti nonché le innovazioni e/o modifiche dell'offerta formativa;
  - d) formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche dello Statuto e del Regolamento didattico generale di Ateneo, attinenti al corso di studio interessato;
  - e) promuovere la migliore organizzazione delle attività didattiche, il miglioramento della qualità degli studi, il potenziamento dell'internazionalizzazione e dei servizi di orientamento e tutorato;
  - f) coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti didattici;
  - g) formulare proposte finalizzate all'attuazione degli obiettivi del sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) nell'ambito del corso di studio;
  - h) esaminare ed approvare i piani di studio degli studenti;
  - i) disciplinare la costituzione delle commissioni di verifica del profitto degli studenti e dell'esame di laurea;
  - j) proporre annualmente al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica il numero degli studenti immatricolati al CdS;
  - k) istituire il gruppo qualità che sovrintende alle politiche di qualità del corso;
  - l) approvare le schede di monitoraggio e i rapporti di riesame;
  - m) svolgere ogni altro compito previsto dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
  
2. Il Consiglio, annualmente, invia al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica la proposta di programmazione didattica per ciascun anno accademico.
3. Il Consiglio del CdS provvede, altresì, ad indicare i componenti del Gruppo Gestione Qualità, di cui fanno parte d'ufficio il Presidente ed il Vice Presidente, che verifica la qualità delle attività didattiche e formative del CdS, presentando in Consiglio di CdS i documenti e le relazioni richieste annualmente ai fini dei processi di autovalutazione e di assicurazione della qualità (AVA), per quanto di competenza, e proponendo le conseguenti azioni volte a migliorare la qualità medesima.
4. Il Consiglio di CdS può istituire un TT composto da docenti e da esponenti del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con compiti consultivi attinenti alla definizione e alla modifica dei percorsi formativi e al monitoraggio degli sbocchi occupazionali.

5. Il Consiglio di CdS può nominare al proprio interno Commissioni a cui delegare stabilmente compiti definiti.
6. La partecipazione alle sedute del Consiglio del CdS può avvenire anche per via telematica.

#### **Art. 5 – Composizione del Consiglio di CdS**

1. Fanno parte del Consiglio di CdS, con diritto di voto, i professori e i ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo, i Ricercatori di tipo B ed A dell'Ateneo, i professori che svolgono la propria attività didattica e di ricerca presso l'Università di Catanzaro ai sensi dell'art. 6, comma 11 della Legge 240/2010, che siano responsabili di insegnamenti o moduli presso il CdS, nonché i rappresentanti degli studenti iscritti regolarmente al CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere nella misura del 15 per cento dei componenti effettivi, con arrotondamento all'unità superiore, fino a un massimo di due studenti. Alle sedute del Consiglio di CdS partecipano, altresì, con voto consultivo, i professori a contratto e i professori supplenti. Fa parte del Consiglio del CdS anche il personale tecnico amministrativo (TA), impegnato nella gestione del CdS, con voto consultivo. Il CdS è presieduto dal Presidente.
2. La rappresentanza studentesca è nominata dalla Consulta tra gli studenti iscritti al CdS, nel rispetto della parità di genere.
3. Il Consiglio di CdS è presieduto da un professore o da un ricercatore di ruolo a tempo pieno, che ha il titolo di Presidente.
4. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta e con voto segreto nel corso della prima seduta assembleare convocata di norma dal decano compreso tra gli aventi diritto al relativo voto con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di parità, con maggiore anzianità anagrafica, un mese prima della scadenza del mandato del Presidente in carica.
5. Entro sette giorni dalla convocazione delle elezioni gli interessati dovranno presentare la propria candidatura presso la Direzione Generale. Le elezioni dovranno essere svolte dal 15 al 30 giorno dalla data di convocazione.
6. Il Presidente dura in carica tre anni: il relativo mandato è rinnovabile, senza limiti. La carica di Presidente è incompatibile con le seguenti cariche: Rettore, componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola, Coordinatore del Nucleo di valutazione, Coordinatore del Presidio di Qualità.
7. Il Presidente non può essere contemporaneamente Presidente di altri Corsi di Studio.
8. L'elettorato passivo per la carica di Presidente del Consiglio di CdS è riservato a docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

#### **Art. 6 - Compiti del Presidente e norme di funzionamento del Consiglio di CdS**

1. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di CdS nel rispetto di quanto prescritto dal regolamento di Ateneo, ne fissa l'ordine del giorno e ne attua le deliberazioni, sovrintende alle attività del corso.
2. Ciascun Presidente può nominare, fra i docenti di ruolo del CdS, un Vice Presidente, che lo supporti nello svolgimento delle attività e ne assuma le funzioni in caso di assenza o impedimento ed un coordinatore di anno.

3. Il mandato del Presidente può essere revocato con voto di sfiducia della maggioranza assoluta dei componenti aventi diritto di voto, manifestato in un Consiglio di CdS convocato da almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.
4. Le sedute del Consiglio di CdS– che, in caso di necessità o urgenza, possono tenersi anche in via telematica – sono valide solo se presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente e se vi partecipa la maggioranza dei componenti con diritto di voto. Ai fini dell'accertamento della maggioranza, non devono essere computati gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto al voto. Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, occorre procedere ad una nuova convocazione.
5. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente, di norma, per via telematica. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni lavorativi prima della seduta. In caso di urgenza, tale termine può essere congruamente ridotto.
6. Il Consiglio di CdS può essere convocato, altresì, in seduta straordinaria, per discutere di problemi di particolare urgenza o importanza, su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei suoi componenti o per iniziativa del Responsabile della struttura didattica. L'adunanza è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto al voto.
7. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei partecipanti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto.
9. Il Consiglio designa, tra i docenti di ruolo, un segretario che coadiuva il Presidente e cura la verbalizzazione delle sedute. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, il componente che dovrà assumerne le funzioni. Di ogni riunione viene redatto apposito verbale.
10. Il Presidente, se non eletto in consiglio di Scuola, ha diritto a partecipare senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Scuola quando si discutano argomenti inerenti al corso da lui presieduto.

#### **Art. 7 – Struttura e organizzazione del CdS**

Il CdS è organizzato e gestito, oltre che dagli articoli che seguono, dai seguenti atti:

1. ordinamento didattico del CdS che definisce la struttura e l'organizzazione del CdS, ai sensi dell'art. 11, comma 3 del D. M. n. 270/2004;
2. quadro degli insegnamenti e delle attività formative, che definisce gli obiettivi specifici, l'articolazione delle attività didattiche e le propedeuticità che determinano le modalità organizzative del CdS, con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nei cinque anni;
3. criteri e procedure che gli studenti devono seguire nello svolgimento di alcune attività formative ai fini di un corretto funzionamento del CdS e di un proficuo livello di apprendimento;

#### **Art. 8 – Conseguimento del titolo di studio**

1. Per conseguire la Laurea lo studente deve acquisire 180 CFU previsti dall'ordinamento didattico del CdS.
2. La frequenza ai corsi non è obbligatoria e le frequenze verranno caricate automaticamente nella carriera dello studente.
3. La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni.

### **Art. 9 – Iscrizione al CdS**

1. La modalità d'immatricolazione al CdS è proposta dal Consiglio del CdS al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica e pubblicizzata, dopo l'approvazione della stessa, sul portale della Scuola di Farmacia e Nutraceutica;
2. l'immatricolazione al CdS è subordinata al possesso di un diploma di Scuola media secondaria superiore o di altro titolo di studio equipotente, conseguito anche all'estero e riconosciuto idoneo. È richiesto, altresì, il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale nelle materie di base, quali: Matematica, Chimica e Biologia. Tali conoscenze sono verificate, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.M. 270/04, mediante un test volto a individuare eventuali lacune formative dello studente;
3. se i risultati del test evidenziano specifiche lacune, allo studente verrà attribuito un Obbligo Formativo Aggiuntivo (OFA) da soddisfare al primo anno di Corso. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli OFA, il Consiglio del CdS propone al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica l'istituzione di idonea attività di supporto alla didattica delle materie oggetto di OFA;
4. la verifica di superamento dell'OFA avverrà attraverso una nuova valutazione con uno specifico test sulla sola disciplina in cui si è riportato l'OFA e relativamente al/agli argomento/i in cui sono state registrate le lacune. Il superamento degli OFA è indispensabile per poter accedere all'esame di profitto delle discipline summenzionate;
5. l'immatricolazione e le iscrizioni agli anni successivi al primo avvengono nel rispetto di quanto previsto dal RDA.
6. In base alla Legge n. 33 del 12 aprile 2022 e al successivo D.M. di attuazione n. 930/2022, uno studente può iscriversi contemporaneamente a due diversi CdS, anche qualora iscritto ad altre Università, Scuola o Istituto Superiore ad ordinamento speciale, purché i CdS appartengano a classi di laurea diverse, conseguendo due titoli di studio distinti. L'iscrizione a due CdS appartenenti a classi di laurea diverse, è consentita qualora i due CdS si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA
7. Ai fini della doppia iscrizione è istituita una Commissione all'interno del CdS che, acquisita la documentazione utile dalla Segreteria Studenti, valuta l'accoglimento della domanda di iscrizione in base alle disposizioni di legge in materia, in vigore alla data di richiesta dell'iscrizione."

### **Art. 10 – Accesso per trasferimento da altri Corsi di Studio (CdS)**

1. L'iscrizione al CdS può essere richiesta dalle seguenti categorie di studenti:
  - a. studenti provenienti da altri CdS, triennali o magistrali, dell'Ateneo UMG;
  - b. studenti provenienti da altri CdS, triennali o magistrali, di altra sede universitaria;
  - c. studenti rinunciatari o decaduti che vogliono riattivare la propria carriera;
  - d. studenti già in possesso di una laurea;
  - e. studenti regolarmente iscritti ad altro CdS dell'UMG o di altra sede, in ottemperanza alla legge n. 33 del 12 aprile 2022 e al successivo D.M. di attuazione n. 930/2022
2. nello specifico si definisce uno studente:

- a. studente trasferito in entrata – studente proveniente da altro CdS, triennale o magistrale, di altra sede universitaria;
  - b. studente con passaggio di corso – studente proveniente da altro CdS, triennale o magistrale dell'Ateneo UMG;
  - c. studente con abbreviazione di corso – studente rinunciatario o decaduto che vuole riattivare la propria carriera e/o studente già in possesso di una laurea;
3. il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dal richiedente è valutato dal Consiglio di CdS o da apposita Commissione istituita dallo stesso;
  4. il Consiglio di CdS o apposita Commissione, in base all'istanza e alla documentazione prodotta dallo studente, provvede alla valutazione del percorso degli studi dello stesso e verifica la coerenza tra le attività didattiche per le quali lo studente chiede il riconoscimento dei relativi crediti e le attività didattiche previste dal CdS di cui al presente regolamento. A tal fine, il Consiglio del CdS o apposita Commissione si può avvalere dei pareri dei docenti del CdS, titolari degli insegnamenti direttamente coinvolti, e, se necessario, convoca lo studente per acquisire ulteriori informazioni;
  5. la proposta relativa ai riconoscimenti totali o parziali dei CFU acquisiti, di ogni singolo studente che richiede l'iscrizione al CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, sarà inviata al Consiglio della Scuola di Farmacia e Nutraceutica per la necessaria verifica ed eventuale approvazione;
  6. nel rispetto dell'art. 3, comma 9 del D. M. 16 marzo 2007, nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato da un CdS in Classe L-29, la quota di CFU relativi al medesimo SSD direttamente riconosciuto allo studente non può essere inferiore al 50 % di quelli già maturati. Il Consiglio di CdS, in tali casi, precisa i criteri adottati nel riconoscimento;
  7. le domande degli studenti per il riconoscimento totale o parziale dei CFU acquisiti dovranno essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno accademico di riferimento. Le domande pervenute dopo tale data verranno prese in considerazione ed avranno decorrenza dall'anno accademico successivo.

#### **Art. 11 – Programmazione delle attività formative**

1. Entro la data fissata dalla normativa vigente, il Consiglio di CdS propone alla Scuola di Farmacia e Nutraceutica, secondo quanto stabilita dal RDA e per quanto di competenza:
  - il piano annuale delle attività formative, i relativi docenti responsabili e i bandi per la copertura delle docenze, ove questo fosse necessario;
  - i bandi per la copertura delle attività di tutorato e per le attività di esercitazione;
  - la scheda di programma di ciascuna attività formativa, redatta dal docente responsabile;
  - gli eventuali obblighi di frequenza per specifiche attività formative;
  - le eventuali propedeuticità degli insegnamenti;
  - le altre offerte formative programmate dal CdS;
  - i periodi di svolgimento delle lezioni, delle sessioni degli esami e della prova finale;
  - i docenti di riferimento.

#### **Art. 12– Programmi delle attività formative**

1. I programmi delle attività formative devono essere definiti e realizzati in modo da garantire il rispetto degli obiettivi fissati e dei CFU assegnati agli stessi, secondo quando indicato nel piano di studio;

2. i programmi delle attività formative del CdS sono presentati e discussi nel Consiglio del CdS che può proporre eventuali modifiche e/o integrazioni.

#### **Art. 13 – Tirocinio**

1. Per acquisire tutte le competenze necessarie, è indispensabile svolgere un periodo di tirocinio presso aziende convenzionate. Il tirocinio è indispensabile per accedere all'esame finale di laurea e deve essere svolto durante il terzo anno;
2. per poter iniziare il periodo di tirocinio lo studente deve aver conseguito almeno 15 CFU in discipline professionalizzanti (SSD CHIM/09 – Farmaceutico Tecnologico Applicativo);
3. il tirocinio è pari a 10 crediti formativi (CFU) pari a 250 ore e può essere svolto anche in diverse aziende;
4. è possibile, secondo quanto stabilito dalla direttiva europea, svolgere il tirocinio anche all'estero nell'ambito di alcuni programmi di scambio con altre università europee, come ad esempio il programma Erasmus, ma quest'ultimo deve essere accordato dall'ateneo;
5. l'attività obbligatoria di tirocinio pratico e tutti gli adempimenti ad essa correlati devono essere completati almeno 2 (due) giorni prima della data della seduta di laurea cui si intende partecipare.

#### **Art. 14 – Prove di profitto**

1. La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata, per gli insegnamenti, mediante esami di profitto dinanzi ad apposita Commissione secondo quanto previsto dal RDA e nel rispetto di quanto previsto nel piano di studio;
2. lo svolgimento degli esami si articola in appelli distribuiti in apposite sessioni, secondo quanto indicato nell'Organizzazione Didattica dell'anno accademico di riferimento. Il calendario degli esami è proposto dal Consiglio di CdS e inviato al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica, che lo valuterà e, eventualmente, lo approverà;
3. le Commissioni d'esame sono deliberate dal Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica su proposta del Consiglio di CdS;
4. la verifica del livello di apprendimento degli studenti viene effettuata dalla Commissione d'esame costituita dai docenti coinvolti nella relativa attività formativa secondo modalità stabilite dagli stessi.

#### **Art. 15 – Esame finale di Laurea**

Gli studenti potranno accedere all'esame finale di laurea dopo aver finito le attività di tirocinio professionale pre-laurea (vedi art. 12) e aver superato con esito positivo tutti gli esami previsti dal piano di studio del CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere per un totale di almeno 180 CFU. Per partecipare all'esame finale di laurea, i laureandi dovranno presentare idonea domanda di partecipazione alla seduta di laurea presso la Segreteria Studenti.

L'esame finale di laurea verterà sulla discussione di una tesi, che può essere, a scelta del laureando, compilativa o sperimentale. Gli studenti dovranno presentare presso la Segreteria Studenti la domanda di tesi, sottoscritta dal relatore, almeno quattro mesi prima della presunta seduta di laurea nel caso di tesi compilativa. La domanda dovrà essere presentata almeno sei mesi prima nel caso di tesi sperimentali. La tipologia di tesi può essere cambiata durante l'esecuzione della stessa previa approvazione da parte del relatore, fermo restando i limiti temporali (summenzionati) minimi necessari per l'espletamento delle diverse tipologie di tesi. Gli studenti

possono liberamente decidere di cambiare relatore dopo aver presentato la domanda di tesi, nel qual caso i limiti temporali partiranno dalla presentazione della nuova domanda di tesi sottoscritta dal nuovo relatore.

La tesi sarà redatta sia in formato cartaceo che su supporto informatico e dovrà essere approvata e sottoscritta nella sua forma finale da parte del relatore. La tesi prevede anche un corelatore, che avrà il ruolo di fattivo supporto critico durante tutto il periodo di espletamento della tesi. Il correlatore sarà attribuito dal Coordinatore del CdS in Scienze e Tecnologie Cosmetiche e dei Prodotti del Benessere, dopo aver accertato la disponibilità dei colleghi. Il correlatore può essere anche esterno a UMG ed appartenere al mondo produttivo e/o della professione.

La commissione dell'esame finale di laurea è composta da undici membri, ognuno dei quali esprime il suo giudizio in modo numerico fino ad un massimo di 10 (dieci) punti; pertanto, il voto dell'esame finale di laurea sarà espresso in centodecimi (110). La valutazione terrà conto sia della carriera svolta che dell'esame finale di laurea. In particolare, si può avere un incremento sul voto finale di un massimo di 6 (sei) punti nel caso di tesi compilativa e di 11 (undici) punti nel caso di tesi sperimentali. La Commissione può attribuire ulteriori incrementi sul voto finale, come di seguito specificato:

1. 1 (un) punto nel caso in cui il laureando termina il suo percorso di studio in corso (tre anni di iscrizione);
2. fino ad un massimo di 1 (un) punto per ogni 3 (tre) mesi di periodo Erasmus. L'incremento massimo non potrà essere superiore a 3 (tre) punti, pari a 9 (nove) mesi di periodo Erasmus.

#### **Art. 16 – Valutazione dell'attività didattica**

Il Consiglio di CdS, in stretta collaborazione con il GGQ, realizza tutte le attività di valutazione inerenti all'accreditamento periodico del Corso e alla qualità della didattica previste annualmente dall'Ateneo ai sensi del DM 6/2019.

#### **Art. 17 - Modifica del Regolamento**

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Consiglio di CdS e sottoposte, per quanto di competenza, al Consiglio di Scuola di Farmacia e Nutraceutica.

#### **Art. 18 -Norme transitorie**

1. In prima applicazione, la seduta del Consiglio di Corso di Studio per l'elezione del Presidente viene tempestivamente convocata dal Rettore e può essere svolta anche per via telematica.
2. Le norme regolamentari relative all'organizzazione dei Corsi di Studio, in conflitto con il presente regolamento vengono considerate decadute.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento fa fede il regolamento elettorale per la costituzione degli organi collegiali.

#### **Art. 19 – Entrata in vigore del presente Regolamento**

1. Il presente regolamento didattico sarà attivato a partire dall'Anno Accademico 2022/2023 previo parere degli organi di Ateneo competenti;
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto Rettorale.